



Artigiani
Imprenditori
d'Italia

**Senato della Repubblica
XIX Legislatura**

1^a Commissione permanente (Affari costituzionali)

Documento di osservazioni e proposte

**Audizione informale nell'ambito dell'esame del disegno di legge
"Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n.
202, recante disposizioni urgenti in materia di termini
normativi"**

(A.S. 1337)

16 gennaio 2025

Sommario

1.	Notazioni in premessa sullo strumento Milleproroghe	3
2.	Fisco, artigiani e piccole imprese	3
3.	Proroga del termine dell'obbligo assicurativo per rischi catastrofali	6
4.	Proroga di termini in materia di attività di meccatronica	7
5.	Proroga in materia di misuratori di liquidi per gli autoriparatori	8
6.	NCC: proroga applicazione foglio di servizio elettronico e delle relative sanzioni	8
7.	Proroga del termine di riversamento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo	9
8.	Proroga del <i>bonus verde</i>	10
9.	Proroga obbligo qualificazione manutenzione sui presidi antincendio	11
10.	Settore moda: la necessità di prorogare la cassa integrazione e i versamenti tributari.....	12
11.	Proroga utilizzo risorse restituite ai fondi interprofessionali (annualità 2022 e 2023)	13
12.	Obblighi di trasparenza: proroga sanzioni.....	13
13.	Proroga tempistiche iscrizione al RENTRI	13

1. Notazioni in premessa sullo strumento Milleproroghe

Il c.d. decreto Milleproroghe (o anche decreto proroga termini), pur rappresentando un'anomalia nel sistema legislativo, intervenendo soltanto sulla efficacia temporale delle misure normative, costituisce uno **strumento di indubbia utilità**, poiché in grado di raccordare con maggiore efficienza i disallineamenti dovuti a un ordinamento particolarmente complesso dal punto di vista normativo. Per questo motivo, il decreto proroga termini, pur non rientrando tra gli ordinari atti legislativi di politica economica, ha ad oggetto una serie di misure che impattano significativamente sulle imprese, come ad esempio la proroga della decorrenza dell'obbligo assicurativo sugli eventi catastrofali.

In tal senso, le scriventi Confederazioni hanno elaborato alcune proposte emendative utili a rispondere alle esigenze di artigiani e piccole imprese, sia modificative sia integrative dell'A.S. 1337. Giova infine ricordare che la sostanziale contiguità temporale tra l'adozione della legge di bilancio e quella del Milleproroghe, offre l'opportunità al legislatore di intervenire su ambiti di materie che, anche in ragione del contingentamento dell'esame della manovra, non hanno trovato adeguata risposta. Si pensi, a titolo esemplificativo, alle preoccupanti criticità che investono il settore della moda. Di seguito, pertanto, sono riportate le nostre osservazioni e proposte, che sottoponiamo all'attenzione dei componenti della Commissione Affari costituzionali.

2. Fisco, artigiani e piccole imprese

Confartigianato Imprese e CNA esprimono apprezzamento per la misura che **proroga al 1° gennaio 2026 l'applicazione del nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni realizzate dagli enti associativi** di cui all'articolo 5, comma 15-*quater* del D.L. n. 146/2021. La modifica del regime fiscale IVA di talune prestazioni rese da enti associativi, si ricorda, è stata disposta al fine di superare la procedura d'infrazione 2008/2010, con la quale la disciplina nazionale era stata censurata per aver escluso dalla sfera di applicazione dell'IVA le operazioni effettuate dagli enti associativi aventi una specifica natura o qualifica (associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, etc.), dietro corrispettivo specifico o contributo supplementare e in ossequio ai fini istituzionali dell'ente. In tale contesto, è stato quindi integrato l'art. 10, del d.P.R. n. 633/1972 per rendere esenti dall'imposta le operazioni appena citate e precedentemente escluse dal campo di applicazione dell'IVA, a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza. Il termine, che dopo varie proroghe era stato fissato al 1° gennaio 2025, è ora ulteriormente posticipato di un anno dall'art. 3, comma 10, del presente decreto-legge, in attesa della razionalizzazione della disciplina dell'imposta

sul valore aggiunto per gli enti del terzo settore prevista dai principi e criteri direttivi contenuti nella legge delega di riforma fiscale (art. 7 della L. 111/2023).

Confartigianato Imprese e CNA, inoltre, pur valutando positivamente la **proroga di tre mesi del divieto di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari tenuti alla trasmissione dei dati al sistema Tessera Sanitaria**, ritengono la stessa insufficiente. Si ritiene, infatti, necessario prorogare il divieto almeno sino alla fine dell'anno 2025, evitando che in corso d'anno si verifichi un mutamento sostanziale degli adempimenti che il passaggio dalla fattura analogica a quella elettronica necessariamente comporta. La mancata proroga del divieto a tutto l'anno 2025, peraltro, comporta una duplicazione di obblighi e di costi burocratici per gli operatori sanitari: dal 1° aprile 2025, continueranno a trasmettere i dati al sistema Tessera Sanitaria ai fini della dichiarazione precompilata, oltre che al sistema di Interscambio (SdI) per la fatturazione elettronica.

Le scriventi Organizzazioni sottopongono all'attenzione del Parlamento ulteriori richieste che si auspica possano trovare accoglimento durante l'*iter* di conversione del provvedimento:

a) **differimento dell'entrata in vigore della disciplina IVA sui distacchi di personale:**

Confartigianato Imprese e CNA ritengono necessario disporre il differimento di 6 mesi dell'efficacia della modifica alle nuove regole di inquadramento IVA delle operazioni di distacco del personale, la cui rilevanza ai fini IVA è prevista dal 1° gennaio 2025, al fine di riconoscere agli operatori economici un tempo congruo per individuare correttamente i confini applicativi della nuova disciplina e adeguarvi, di conseguenza, le procedure interne;

b) **proroga della facoltà di sospensione degli ammortamenti:** va valutata la possibilità di prevedere l'estensione, anche ai bilanci in corso al 31 dicembre 2024, della facoltà di sospensione temporanea dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, per i soggetti che non hanno adottato i principi contabili internazionali, al fine di tener conto del perdurare delle criticità che incidono in modo negativo sull'economia. La misura, inizialmente introdotta al tempo della pandemia, è stata da ultimo prorogata per i bilanci 2023 per la presenza di eventi eccezionali che hanno inciso in modo negativo sull'economia, quali l'incremento dei prezzi delle fonti energetiche, gli effetti dei conflitti in Ucraina e in Medio-Oriente, nonché per l'andamento inflazionistico. In considerazione del perdurare di tali criticità nel contesto economico a cui si aggiunge la crisi del settore dell'*automotive* e della moda, è necessario prorogare per un ulteriore anno la misura di sostegno in argomento;

- c) **rateizzazione dei ruoli ovvero allungamento del numero delle rate non pagate oltre le quali non è possibile chiedere una nuova dilazione:** a distanza di oltre un anno dall'entrata in vigore delle modifiche apportate dal c.d. "Decreto Aiuti" (D.L. n. 50/2022), emergono alcuni effetti paradossali che una normativa, pensata per offrire supporto ai contribuenti in difficoltà, sta creando. Ci si riferisce, in particolare, alla previsione che a seguito del mancato pagamento di otto rate, oltre a far decadere dalla rateazione, precluda ogni possibilità di ottenerne una nuova per il medesimo debito. Tale situazione si sta rivelando un vicolo cieco per molti contribuenti che si trovano ora costretti a fare i conti con questo "muro" normativo. È evidente che la richiesta di pagamento dell'intero importo residuo in un'unica soluzione a chi già fatica a pagare le rate, magari a causa di un ingente debito pregresso, non rappresenta altro che una condanna all'insolvenza per il contribuente con effetti negativi anche sul bilancio dello Stato, andando ad accrescere il già ingente ammontare di crediti irrecuperabili. Il cambiamento più penalizzante è per le domande di rateizzazione presentate dal 16 luglio 2022, in quanto non è più consentita la possibilità di ottenere una nuova dilazione per lo stesso debito. Al contrario, i contribuenti che hanno presentato la richiesta di rateizzazione fino al 15 luglio 2022 possono ancora rinegoziare il debito, purché regolarizzino le rate scadute al momento della nuova domanda. È necessario, pertanto, intervenire al fine di riconoscere pari opportunità ai contribuenti, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di rateazione, e anche al fine di garantire una maggior possibilità di riscossione dei crediti. Si propone, pertanto, di modificare quanto previsto dall'art. 19 del DPR 602/1973, come modificato dall'art. 15-bis del c.d. Decreto Aiuti, prevedendo che la decadenza dal beneficio della rateizzazione si verifichi solo in caso di mancato pagamento di dodici rate, anche non consecutive. In caso di intervenuta decadenza, ai contribuenti dovrebbe essere consentita la facoltà di presentare una nuova richiesta di rateizzazione per il medesimo debito, senza alcuna preclusione, a condizione, però, che regolarizzino le rate scadute al momento della nuova istanza. Poiché i contribuenti che hanno richiesto la rateizzazione fino al 15 luglio 2022 possono ancora rinegoziare il debito, detta modifica va resa applicabile alle domande di rateizzazione presentate successivamente alla predetta data.

3. Proroga del termine dell'obbligo assicurativo per rischi catastrofici

L'art. 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio per il 2024) ha introdotto un obbligo generalizzato, a carico delle imprese, di stipulare una specifica polizza assicurativa a copertura dei rischi legati ai danni alle immobilizzazioni materiali direttamente cagionati da eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale. Intendendo per tali (a titolo esemplificativo) i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni, vale dire quei rischi scaturenti da calamità naturali definiti non senza ambiguità dalla fonte regolamentare in corso di definizione. A ogni modo, attraverso l'obbligo di assicurazione l'operatore economico assume in proprio l'onere di garantire il risarcimento del danno in caso di calamità, rispondendo in termini di mancato o dimidiato indennizzo ovvero di mancata o dimidiata erogazione di contributi e/o agevolazioni pubbliche nell'ipotesi in cui non adempia alla richiamata prescrizione di legge. Dispone in tal senso, infatti, il decreto di riordino degli incentivi di recente adozione.

L'obbligo assicurativo per eventi catastrofici costituisce un precetto innovativo, che tuttavia esibisce una portata particolarmente incisiva, posto che è rivolto, senza distinzione alcuna, alla generalità delle imprese. Ciò in un ambiente imprenditoriale – quale quello italiano – scarsamente abituato all'assicurazione dei richiamati rischi e, con ogni evidenza, non acconcio alla valutazione dei rischi effettivi ai fini della determinazione dei relativi premi.

In questo senso, occorre rilevare come il legislatore abbia recato, rispetto alle segnalate criticità, un parziale rimedio con la disposizione di cui si propone la modifica, dal momento che il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo assicurativo risulta postposto al 31 marzo 2025. Ciononostante, permangono rischi di eccessiva afflittività per le imprese, non consentendo al mercato (il nuovo termine) di organizzarsi adeguatamente, sia sul lato dell'offerta, sia su quello della domanda.

Proponiamo, pertanto, di posticipare all'anno venturo l'efficacia dell'obbligo per le imprese di stipulare il contratto assicurativo data la mancanza, ad oggi, di elementi essenziali utili a consentire alle compagnie di assicurazione di strutturare le polizze in modo coerente con la normativa di riferimento e alle imprese di conoscere e confrontare le offerte assicurative ai fini dell'effettuazione di una scelta consapevole e ragionata. Più specificamente si evidenziano: a) la mancata pubblicazione del decreto attuativo nell'imminenza dell'entrata in vigore dell'obbligo; b) la necessità di una fase di confronto tra i Ministeri competenti e le associazioni di categoria circa la bozza del decreto stesso; c) la necessità di ulteriori chiarimenti in ordine all'ambito oggettivo della nuova normativa; d) l'esigenza di coinvolgere altri soggetti come l'Autorità garante della concorrenza e del mercato; e) l'opportunità di svolgere interventi formativi e informativi per le imprese.

Per tutte queste ragioni si ritiene opportuno prevedere la decorrenza dell'obbligo assicurativo a partire dal 1° gennaio 2026.

4. Proroga di termini in materia di attività di meccatronica

La legge 11 dicembre 2012, n. 224, modificativa della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione, ha accorpato le attività di meccanica, motoristica ed elettrauto nella categoria unica denominata "meccatronica". Nello specifico, le imprese che, alla data di entrata in vigore della legge 224/2012 (5 gennaio 2013), risultavano iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane con relativa abilitazione alle attività di meccanica e motoristica ovvero a quella di elettrauto, hanno potuto proseguire *ope legis* le rispettive attività economiche. Ciò, tuttavia, per i successivi undici anni, vale a dire fino al 5 gennaio 2024. Termine ultimo, questo, affinché i profili preposti alla gestione tecnica delle richiamate imprese, qualora non in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali (dato esperienziale legislativamente qualificato o diploma *ad hoc*) previsti dalle lettere a) e c) dell'art. 7, comma 2, della legge 122/1992, avrebbero dovuto frequentare con esito positivo «apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni», limitatamente alle discipline relative all'abilitazione professionale non posseduta.

In sostanza, gli interessati alla prosecuzione dell'attività d'impresa avrebbero dovuto attivarsi per ottenere l'abilitazione alla categoria mancante. A rigore, quindi, in mancanza di titolo e decorso il termine del 5 gennaio 2024, i predetti soggetti non possono essere più preposti alla gestione tecnica dell'impresa. Per cui, non essendo intervenuta per tempo la "riqualificazione" delle attività inizialmente intraprese in quella di meccatronica, ne verranno (come in effetti sta già accadendo) l'adozione, da parte delle CCIAA, di provvedimenti di divieto alla prosecuzione dell'attività di meccanica e motoristica ovvero di elettrauto, da cui l'inevitabile cessazione d'ufficio dell'attività unitamente alla posizione del responsabile e l'irrogazione delle conseguenti sanzioni amministrative. Sul piano del fatto, alcune migliaia di imprese rischiano l'immediata chiusura non avendo ottemperato negli anni all'acquisizione della qualifica mancante. Peraltro, in considerazione dell'impossibilità da parte delle Regioni di erogare i corsi per la definitiva conclusione del regime transitorio, alle predette imprese è preclusa la via della regolarizzazione della propria posizione, con conseguente cessazione dell'attività.

Per tali motivi, l'approvazione della proroga richiesta costituisce l'unica soluzione operativa, così da recare la riapertura dei termini con determinazione eccezionale e perentoria di un periodo necessario a scongiurare preoccupanti effetti sociali, occupazionali ed economici.

5. Proroga in materia di misuratori di liquidi per gli autoriparatori

La richiesta di sospensione delle sanzioni, fino al 31 dicembre 2025, per le imprese del settore autoriparazione, relativa all'obbligo di utilizzare gli strumenti per la misurazione di cui all'art. 1 del d.lgs. 22/2007, è motivata dalla peculiare fattispecie di attività esercitata dalle medesime imprese: non si tratta, infatti, di vendita di liquidi, ma di un'attività che utilizza i liquidi ai fini dell'espletamento degli interventi manutentivi/riparativi. La fornitura/impiego di prodotti/liquidi è quindi funzionale all'erogazione del servizio al cliente e *conditio sine qua non* per l'operatività degli autoriparatori. Si evidenzia, altresì, che le operazioni manutentive-riparative dei veicoli comportano particolari modalità di impiego dei liquidi (come, ad esempio, il sistema di pompaggio dell'olio per il cambio) che non consentono una rigida, prestabilita misurazione dei quantitativi di prodotto mediante strumenti calibrati, ma un utilizzo spesso forfetario, diversamente dalla vendita del singolo prodotto vincolato a parametri fissi. L'attuale obbligo di controllo e vigilanza degli strumenti di misura utilizzati dalle imprese di autoriparazione, per misurare l'olio e gli altri liquidi utilizzati per la riparazione e manutenzione di automobili, costituisce un grande onere burocratico e finanziario per le predette imprese. L'acquisto dei dispositivi di misurazione previsti dalla normativa vigente provoca costi elevati, così come la loro verifica periodica. Per tale ragione, il settore autoriparazione non dovrebbe essere assoggettato al regime sanzionatorio previsto per il mero commercio dei liquidi di cui alla normativa sugli strumenti di misurazione.

6. NCC: proroga applicazione foglio di servizio elettronico e delle relative sanzioni

In materia di NCC segnaliamo l'opportunità di riconsiderare il termine di entrata in vigore del foglio di servizio elettronico. Il foglio di Servizio Elettronico (FDSE) – introdotto a seguito della modifica dell'articolo 11, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e regolato dal decreto interministeriale del 16 ottobre 2024, n. 226 – costituisce uno strumento di annotazione e tenuta delle prenotazioni che dovrà rifluire su di una piattaforma digitale destinata agli operatori del servizio di noleggio con conducente (NCC). Con la successiva circolare del 3 dicembre 2024, recante "Chiarimenti in ordine alle modalità di funzionamento del sistema informatico per la compilazione e gestione del Foglio di Servizio elettronico" emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è iniziato a decorrere

il termine (trenta giorni) dopo il quale sarà pienamente efficace il decreto che istituisce il Foglio di Servizio Elettronico. Tenuto conto che il termine per l'applicazione del FDSE risulta troppo esiguo, tanto da essere stato un tavolo al Ministero con le associazioni di categoria per affrontare la questione dei ritardi in ordine alla operatività della piattaforma, appare necessario prorogarne l'entrata in vigore per permettere alle imprese del settore di adeguarsi con consapevolezza alle prescrizioni previste.

Per le stesse ragioni, appare utile inserire una proroga dell'applicazione delle sanzioni amministrative conseguenti all'entrata in vigore del decreto interministeriale avente ad oggetto la regolamentazione del foglio di servizio elettronico. In attesa che il Ministero intervenga per perfezionare e garantire il funzionamento del congegno, si rende doveroso posticipare l'applicazione dell'apparato sanzionatorio discendente dal nuovo obbligo (la compilazione e la tenuta del foglio di servizio elettronico in luogo di quello cartaceo), in modo da permettere alle imprese NCC di adeguare le proprie condotte alle prescrizioni previste avendo però certezza dei tempi e conoscenza dello strumento.

7. Proroga del termine di riversamento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo

Le scriventi Confederazioni segnalano l'urgenza di rinnovare il termine per l'accesso alla procedura di riversamento del credito d'imposta ricerca e sviluppo e innovazione tecnologica, proponendo il termine del 31 marzo 2025 (in luogo del 31 ottobre 2024) per la presentazione della relativa istanza. A tale posticipazione consegue lo slittamento a una successiva scadenza, individuata nel 30 giugno 2025 (in luogo del 31 ottobre 2024), per il riversamento, senza sanzioni e interessi, dell'indebito utilizzo del credito non spettante, o erroneamente quantificato, con conseguente possibile rateazione. Nessuno slittamento per il termine di versamento delle successive due rate, la cui scadenza rimane invariata al 16 dicembre 2025 e al 16 dicembre 2026.

La proroga dei suddetti termini si rende ancora necessaria in considerazione del fatto che solo recentemente sono state emanate le disposizioni attuative (decreto direttoriale 15 maggio 2024), con cui è stata disposta l'iscrizione all'Albo dei certificatori del credito d'imposta in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, *design* e ideazione estetica, e decreto del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* del 5 giugno 2024 con cui sono stati approvati i modelli che devono essere utilizzati dai certificatori iscritti all'Albo per il rilascio delle certificazioni attestanti la qualificazione degli investimenti effettuati dalle imprese, ai fini della loro classificazione tra le attività ammissibili ai crediti d'imposta R&S; infine, solo in data 4 luglio 2024 sono state pubblicate le linee

guida con tutti i chiarimenti sugli elementi da valutare per verificare il rispetto congiunto dei criteri affinché un'attività possa essere classificata come attività di ricerca e sviluppo (ossia i criteri di novità, creatività, incertezza, sistematicità, trasferibilità e/o riproducibilità).

8. Proroga del *bonus verde*

Le scriventi Confederazioni sostengono la necessità di confermare, anche per il 2025, la detrazione del 36% del cosiddetto "Bonus verde", spettante dal 2018 per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, nonché copertura a verde e di giardini pensili. L'estensione a un ulteriore periodo d'imposta consente di allineare l'incentivo alle altre detrazioni, cosiddette "ordinarie", riconosciute per il 2025. La misura, di cui si chiede la proroga, ha avuto negli anni un impatto positivo sulle imprese del settore e sugli aspetti estetici, oltre che di promozione della sostenibilità ambientale.

Com'è noto, gli spazi verdi (alberi e piante) nelle città possono contribuire in maniera significativa alla riduzione dell'inquinamento atmosferico (polveri sottili e CO₂), con conseguente miglioramento della qualità dell'aria, e partecipare a un'effettiva mitigazione dei cambiamenti climatici in termini di temperatura e consumi energetici.

In quest'ottica, l'ENEA (l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) ha elaborato e pubblicato a luglio 2024 le Linee guida per la PA e gli Enti territoriali, con l'obiettivo di fornire un quadro conoscitivo su vari aspetti legati all'utilizzo di tetti e pareti verdi sugli edifici, che indirizzi e supporti le politiche della PA nell'implementare queste infrastrutture e mobilitare gli investimenti necessari per sostenerle e consolidarle a livello locale e nazionale. Nelle linee guida sono riportate anche le evidenze scientifiche relative ai vantaggi forniti dall'installazione di tetti e pareti verdi nel miglioramento delle prestazioni energetiche degli immobili e nell'ottenimento dei benefici economici e sociali sia su scala edificio sia su quella urbana: "il cosiddetto "cappotto verde" di piante su tetti e pareti, infatti, può garantire una riduzione della temperatura interna in estate fino a 3°C e consente di abbattere quasi il 50% del flusso termico tramite l'ombreggiamento e la traspirazione di coltri vegetali disposte a protezione dalla radiazione solare".

Anche a livello europeo, il Regolamento UE sul Ripristino della natura (*Nature Restoration Law* - entrato in vigore a partire dal 18 agosto 2024) ha sancito dei precisi obiettivi volti a evitare la perdita

di spazi verdi urbani e di copertura arborea, nonché, a garantire un *trend* di crescita nazionale degli spazi verdi urbani fino al raggiungimento di un livello soddisfacente.

9. Proroga obbligo qualificazione manutenzione sui presidi antincendio

Riteniamo necessario prorogare di 12 mesi dell'entrata in vigore del sistema di qualificazione per le persone che svolgono attività di manutenzione sui presidi antincendio. Lo schema di qualificazione del decreto in questione è assai articolato e complesso, prevedendo, infatti, che tutte le persone che operino interventi di manutenzione ordinaria sui presidi antincendio siano necessariamente in possesso di un attestato, al 25 settembre 2025, conseguibile attraverso, alternativamente:

- un esame semplificato, orale e pratico per le persone con esperienza documentata di almeno tre anni sulla manutenzione, su ciascun presidio per cui ci si qualifica;
- un esame completo, con prova scritta, orale e pratica a seguito di frequenza di un corso della durata media di 40 ore, da seguirsi per ciascuno dei presidi su cui opera la persona; l'esame di qualificazione va effettuato su ciascun presidio per cui ci si qualifica.

Allo stato attuale, in particolare, non sono state ancora completate le "batterie" di *test* per lo svolgimento delle prove scritte. Il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco sta inoltre formando il proprio personale interno, che parteciperà alle Commissioni d'esame: al momento sono tuttavia formate solo poche unità di personale, su tutto il territorio nazionale.

La qualificazione è poi basata sulla raccolta preliminare, da parte del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, di documenti personali, attestazioni, CV e ricevute di pagamento per l'iscrizione agli esami, in modalità esclusivamente digitale, su un apposito portale *web*; esso non risulta, allo stato, ancora attivo. Dal nostro osservatorio emerge che sono operative poche sedi d'esame per la certificazione, distribuite in modo non uniforme sul territorio nazionale, obbligando i candidati a sostenere spostamenti e costi significativi. Inoltre, la precarietà degli strumenti informatici potrebbe generare un collo di bottiglia difficilmente gestibile. Si precisa come la normativa in parola interessa, infine, oltre 15.000 imprese e lavoratori autonomi, per circa 20.000 persone. Ma attualmente, larghe parti del Paese non risultano ancora "coperte" dai servizi degli enti di formazione privati, con la conseguenza che le persone che operano in tali aree geografiche non potranno seguire alcun corso, né tanto meno sostenere alcun esame, neanche in modalità semplificata, poiché il Corpo nazionale Vigili del Fuoco non ha alcuna propria sede/Comando da mettere a disposizione per lo svolgimento della qualificazione, né è previsto che il Corpo eroghi "in proprio" alcun corso di formazione per i manutentori.

10. Settore moda: la necessità di prorogare la cassa integrazione e i versamenti tributari

Tenuto conto delle persistenti difficoltà che interessano il settore moda chiediamo **l'estensione del periodo di copertura della cassa integrazione per i dipendenti fino al prossimo 30 giugno**. Per le sole imprese artigiane che beneficiano della copertura degli ammortizzatori sociali previsti per legge dal Fondo di Solidarietà Bilaterale alternativo per l'Artigianato (FSBA) – 11.500 imprese e 73.500 lavoratori –, i contatori di utilizzo registrano un forte incremento del ricorso allo strumento di sostegno al reddito e, in considerazione del perdurare delle difficoltà che tutti gli operatori prevedono, tale ricorso potrebbe accentuarsi fino a non consentire di preservare la costanza di rapporto di lavoro, già a partire dai primi mesi del 2025, rischiando di disperdere importanti professionalità costruite in anni di attività. Già a partire dal mese di febbraio 2025, potrebbe verificarsi un incremento del 30% delle imprese artigiane che terminano i periodi di copertura di FSBA. Considerato lo stato di profonda difficoltà in cui versa il settore, non risultano sufficienti le settimane di cassa integrazione previste dall'art. 2 del D.L. n. 160/2024. Ragion per cui occorre estendere il periodo di copertura della cassa integrazione per scongiurare la perdita di posti di lavoro al 30 giugno 2025, a valere sulle risorse già stanziato dallo stesso decreto-legge.

Occorre altresì **sospendere fino al 31 dicembre 2025 i versamenti tributari in capo alle imprese dei settori della moda**, al fine di ricostituire una riserva di liquidità utile a sostenere l'attività imprenditoriale, in vista di una auspicabile ripresa della produzione. Il settore della moda italiana sta subendo un tracollo che ha visto come unico precedente il periodo nero della pandemia da Covid-19. A farne le spese sono principalmente le MPMI della filiera, vero scheletro dell'intera catena di produzione, con inaccettabili e drammatiche conseguenze economiche e sociali. Dal lato della produzione abbiamo interi distretti fermi e magazzini pieni a causa dell'assenza di ordinativi; dal lato sociale abbiamo lavoratori in cassa integrazione o in ferie forzate, ormai da diverse settimane.

Il periodo di riferimento individuato per verificare il calo di fatturato tiene conto di stime che hanno calcolato che mediamente 1/3 delle imprese fino a 15 dipendenti dei comparti manifatturieri afferenti al settore moda abbia subito un calo di fatturato nel 2024 di almeno il 25% rispetto al medesimo periodo del 2022.

11. Proroga utilizzo risorse restituite ai fondi interprofessionali (annualità 2022 e 2023)

Riteniamo opportuno estendere al 2025 e 2026 l'arco temporale entro il quale i fondi interprofessionali possono utilizzare le risorse ad essi assegnate a titolo di rimborso del "taglio" del gettito contributivo dei Fondi stessi previsto dall'art. 1, comma 722, della legge n. 190/2014.

Un periodo più ampio per l'utilizzo di tali risorse consentirebbe, infatti, ai fondi interprofessionali di consolidare il finanziamento dei percorsi per l'incremento delle professionalità dei lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro (art. 1, comma 242, legge n. 234/2021), nell'ottica di coniugare e integrare le politiche attive e della formazione continua con le politiche passive.

In tal modo, tenuto anche conto del perdurare del taglio strutturale delle risorse ad essi destinate, si garantirebbero ai fondi interprofessionali adeguate risorse per consentire alle imprese, tramite la formazione continua, di affrontare meglio le sfide di un mercato caratterizzato dalla transizione verde e da quella digitale, aggiornare le conoscenze dei dipendenti e realizzare prodotti e servizi di qualità.

12. Obblighi di trasparenza: proroga sanzioni

L'obiettivo, a giudizio delle nostre associazioni, è prorogare fino al 1° gennaio 2026 l'applicazione delle sanzioni relative alla violazione dell'obbligo di comunicazione che grava sulle imprese che ricevono sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, erogati dalle pubbliche amministrazioni. Tale obbligo, previsto dalla legge n. 124/2017 (commi 125 e seguenti), rappresenta un notevole aggravio burocratico per le imprese, soprattutto nell'attuale situazione di crisi economica che ha reso necessarie numerose misure di contributi, incentivi e sussidi, rispetto ai quali diventa difficile e oneroso il rispetto dell'obbligo stesso. Si propone, quindi, di prevedere la sospensione per il prossimo anno delle sanzioni, evitando che le imprese debbano subire un ulteriore aggravio di costi.

13. Proroga tempistiche iscrizione al RENTRI

Con riferimento all'imminente avvio dell'operatività del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti - RENTRI, evidenziamo che il completamento del quadro di riferimento ha richiesto tempi più lunghi rispetto alle attese. Si tratta di un tempo che certamente è servito per mettere a punto le funzionalità del nuovo sistema, ma che rende ora estremamente stretti i tempi per prepararsi alle scadenze.

Va poi considerato che la platea di imprese che entrerà nel RENTRI nel primo *step* (dicembre-febbraio) è significativa e comprende, per la parte dei trasportatori e gestori, un avvio generalizzato a prescindere dalla dimensione aziendale e dalla tipologia di rifiuti gestiti.

Per tali ragioni segnaliamo l'esigenza di disporre un allungamento delle tempistiche di completamento della prima scadenza, immaginando che la stessa possa concludersi non a febbraio 2025 bensì a giugno. Questo maggiore arco di tempo consentirebbe al RENTRI di essere effettivamente avviato, ma le imprese avrebbero alcuni mesi in più per completare il passaggio ai nuovi adempimenti.